

Ordinanza n. cronol. [REDACTED] del 22/10/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 22/10/2026

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

TERZA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Virginia Zuppetta	- Presidente
dott. Italo Mirko De Pasquale	- Giudice relatore
dott. Antonino Ierimonti	- Giudice

visto il ricorso per impugnazione dello stato passivo ex art. 206, co.2, c.c.i.i., depositato in data 06.11.2025 da [REDACTED] elettivamente domiciliato in Lecce, alla [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in calce all'istanza di ammissione allo stato passivo;

lette le deduzioni formulate alle udienze del 04.02.2026 e del 03.06.2026 da parte della Dott.ssa [REDACTED] curatrice della **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. [REDACTED] DI [REDACTED]** ;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 21.10.2026 ha pronunciato il seguente

DECRETO

ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ex art. 206, co. 2, c.c.i.i., depositato in data 06.11.2025, [REDACTED] ha proposto opposizione avverso lo stato passivo della liquidazione giudiziale di [REDACTED] reso esecutivo in data 07.10.2025, nella parte in cui il credito della stessa, pari ad € 46.457,26, è stato ammesso integralmente in via chirografaria. Parte ricorrente ha dedotto che il finanziamento posto a fondamento del credito era assistito da garanzia prestata da [REDACTED] nella misura dell'80%, nonché dalla controgaranzia del Fondo pubblico di cui alla legge n. 662/1996, sostenendo che, a seguito dell'escussione della garanzia intervenuta anteriormente alla formazione dello stato passivo, la quota di € 37.165,81 avrebbe dovuto essere ammessa in privilegio ai sensi dell'art. 9, co. 5, del d.lgs. n. 123/1998, residuando la sola somma di € 9.291,45 in chirografo.

Così riassunti i fatti, la Banca opponente, ritenuta illegittima l'ammissione in via chirografaria dell'intero credito di € 46.457,26, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "*In via principale: l.*



Ordinanza n. cronol. [REDACTED] del 22/10/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 22/10/2026

Accogliere la presente opposizione e per l'effetto modificare lo stato di liquidazione giudiziale di [REDACTED] nel senso di ammettere il credito della Banca opponente per l'importo di € 37.165,81 in via privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98, corrispondente alla quota già pagata da [REDACTED] 2. Confermare l'ammissione della quota residua di € 9.291,45 in via chirografaria; In via subordinata: - Ammettere il credito con riserva per le verifiche del caso; - Condannare la liquidazione giudiziale alle spese del presente giudizio.”.

La società [REDACTED] in Liquidazione giudiziale non si è costituita nel presente giudizio.

Valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che l'opposizione promossa da [REDACTED] debba essere rigettata.

Risulta pacifico tra le parti che il credito originariamente insinuato sia stato ammesso al passivo per l'intero importo richiesto di € 46.457,26 e che, anteriormente alla formazione dello stato passivo, [REDACTED] abbia corrisposto alla banca la somma di € 37.165,81 in esecuzione della garanzia prestata.

È altresì incontestato che l'opponente reputi tale pagamento idoneo a determinare la surrogazione del garante nella posizione creditoria ai sensi degli artt. 1203 e 1204 c.c.

Ciò posto, è opinione di questo Collegio che il nucleo della controversia non riguardi l'astratta configurabilità del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, quanto piuttosto l'individuazione del soggetto legittimato a farlo valere nell'ambito della procedura concorsuale.

La questione deve essere risolta alla luce dei principi recentemente ribaditi dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il privilegio introdotto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 concerne esclusivamente i crediti dell'ente pubblico o dei soggetti incaricati della gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di sostegno alle imprese.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “non c'è dubbio che il privilegio introdotto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 riguarda i crediti dell'ente pubblico o, per meglio dire, delle società cui la legge attribuisce il compito di gestire i fondi pubblici destinati agli interventi di sostegno alle imprese” e che “il credito privilegiato è previsto solo per il soggetto pubblico, in coerenza con lo scopo di facilitare il recupero delle risorse pubbliche, per destinarle ad altri interventi di sostegno alle imprese”. (Cass., Sez. I, Sent., 03.08.2026, n. 24405)

La medesima pronuncia ha inoltre escluso che il credito della banca finanziatrice possa essere trattato come privilegiato in ragione della mera esistenza della garanzia pubblica o della probabilità della sua futura escussione, evidenziando come una simile soluzione sia priva di



Ordinanza n. cronol. [REDACTED] del 22/10/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 22/10/2026

fondamento normativo e incompatibile con la disciplina che riserva il beneficio della prelazione al solo soggetto pubblico titolare del credito derivante dall'intervento agevolativo.

Tali principi risultano pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame.

L'opponente, infatti, non chiede l'ammissione al passivo di un credito facente capo al soggetto pubblico o al soggetto gestore della misura di sostegno, bensì pretende che una quota del proprio credito venga collocata in privilegio ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998.

Una simile prospettazione non può essere condivisa.

Il privilegio invocato non costituisce una qualità intrinseca del credito della banca finanziatrice, destinata a permanere indipendentemente dalle vicende soggettive del rapporto, ma rappresenta uno strumento di tutela predisposto dal legislatore al fine di consentire il recupero delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito dei programmi di sostegno alle imprese.

La sua attribuzione è pertanto funzionalmente e soggettivamente collegata al titolare dell'intervento pubblico e non all'originario istituto finanziatore.

Ne consegue che, anche a prescindere dalle questioni concernenti gli effetti della surrogazione conseguente al pagamento effettuato da [REDACTED] e dall'individuazione del soggetto definitivamente legittimato all'esercizio della rivalsa, risulta assorbente il rilievo secondo cui il privilegio azionato non spetta alla banca opponente.

L'annotazione contenuta nello stato passivo secondo cui *"il credito è garantito da MCC (privilegio)"* non conduce a differenti conclusioni. Essa, infatti, si limita a dare atto dell'esistenza di una garanzia riconducibile al sistema pubblico di sostegno alle imprese, ma non vale certo ad attribuire alla banca finanziatrice un titolo di prelazione che l'ordinamento riserva esclusivamente al soggetto pubblico titolare del diritto di recupero delle relative risorse. Pertanto, la pretesa dell'opponente di ottenere la collocazione privilegiata della somma di € 37.165,81 si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 è configurabile soltanto in capo al soggetto pubblico titolare del credito derivante dall'intervento di sostegno e non può essere riconosciuto all'originario istituto finanziatore.

In considerazione di quanto innanzi, questo Collegio ritiene opportuno rigettare l'opposizione sì come proposta da [REDACTED]

Non vi è luogo a provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione della [REDACTED] in Liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione collegiale, pronunciando nella causa civile n. [REDACTED] R.G., così provvede:



Ordinanza n. cronol. [REDACTED] del 22/10/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 22/10/2026

- a) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED]
[REDACTED]
- b) per l'effetto, conferma il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato in data 07.10.2025;
- c) nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, così deciso nella CC del 21.10.2026.

Il Giudice estensore

dott. Italo Mirko De Pasquale

La Presidente

dott.ssa Virginia Zuppetta

